

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1603 del 8 giugno 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **Giancarlo Minelli** ed acquisita con protocollo **CR-53316-2016** del **06/10/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **06/10/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-53316-2016** presentata da **Giancarlo Minelli**, residente in Cento (FE), in via Nuova n.25, C.F. MNLGCR33S04C469C;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 per le seguenti motivazioni:

- a) sono emerse incongruenze tali da ritenere non compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa (Art. 1 comma 3), requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi; non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici". La documentazione prodotta non è tale da giustificare la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. La documentazione allegata contestualmente alla domanda di contributo e quella prodotta successivamente, in risposta alla richiesta di integrazione avanzata, non è tale da legittimare il layout produttivo dichiarato in perizia e da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'azienda Minelli Paolo. Tale analisi viene confermata dalla scheda AeDES redatta in data 02/07/2012, dalla quale l'immobile risulta NON utilizzato. Non risulta agli atti nessun contraddittorio alla citata scheda AeDES.

Inoltre si rileva che:

- le aperture del fabbricato non sono idonee ad una movimentazione meccanizzata di merci e prodotti
- il materiale posizionato all'interno dell'immobile come descritto nel layout produttivo è incoerente con una razionale attività produttiva agricola di un'impresa di queste dimensioni.

In base all'Art.2 – Comma 2 dell'Ordinanza 36/2015, i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici". Lo stato di progetto è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola poiché la conformazione dell'edificio (es. caratterizzazione dei prospetti, pendenza della copertura; dimensione delle aperture ecc.) non consente di riconoscerne una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

Il richiedente, per gli interventi non ammessi a contributo, non può ripresentare domanda ai sensi dell'art. 13 bis dell'ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione ed alle successive richieste di integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto

riportato nella “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Proposta di delibera” ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull’immobile, riportato in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **Giancarlo Minelli**, C.F. MNLGCR33S04C469C;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sull’immobile contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

4.	CR/2016	53316	Giancarlo Minelli
----	---------	-------	-------------------

CR-53316-2016 del 06/10/2016_Giancarlo Minelli

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq]	INDENNIZZO ASSICURATIVO [€]	CONTRIBUTO RICHIESTO (al netto di IVA) [€]
n.1	Cento (FE)	-	-	-	Ante: -0,00 Post: -335,17	0	-
n.2	Cento (FE)	12	50	TAB. B – lettera c), livello operativo E ₃	Ante: -336,20 Post: -0,00	0	337.677,63

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa [mq] -ante -post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo convenzionale (al netto di IVA)	Costo intervento (al netto di IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia intervento				di
n.1	Ante: -0,00 Post: -335,17	Deposito macchinari e attrezzi	-	-	-	0,00
		Ricostruzione				
n.2	Ante: -336,20 Post: -0,00	Deposito macchinari e attrezzi	Non valutato	0,00	-	0,00
		Demolizione				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE:

1. *"Razionale utilizzo del fabbricato*

Si tratta dell'unico fabbricato nella disponibilità dell'azienda agricola in relazione al fondo in questione. Il fabbricato più vicino di cui l'azienda possa disporre è posto a circa 2,5 km di distanza, con obbligo di attraversamento della vicina strada provinciale; tale fabbricato è in ogni caso inagibile per causa di sisma. Poiché l'edificio in esame è in parte crollato e per la restante parte in pericolo di crollo, in mancanza di altri immobili l'azienda agricola a proprio rischio e pericolo è evidentemente costretta a lasciare parte delle scorte e dei mezzi all'aperto, e parte delle scorte e dei mezzi in altri immobili pur danneggiati, ma con minor grado di inagibilità. A pag. 3 della perizia dell'agronomo Guido Garbellini, già agli atti, è comunque spiegata la corretta individuazione dei fabbricati in uso dell'azienda, anche precisandola rispetto a un precedente refuso

tuttavia ancora contestato nell'ultimo Esito istruttorio di merito.

2. *Scheda AeDES*

Poiché per l'edificio in questione, date le sue caratteristiche costruttive, è stata da subito chiara la possibilità di accedere al contributo per la ricostruzione indifferentemente mediante la piattaforma Mude o mediante la piattaforma Sfinge, e poiché per questa seconda ipotesi la scheda AeDES non costituiva allegato necessario, il proprietario non ha proceduto ad alcun contraddittorio. Ha prodotto però a confutazione sia dichiarazioni comprese negli atti giurati, sia il contratto di affitto all'azienda agricola.

3. *Polizza*

Si è già chiarito, ed è agli atti, che: Esiste una polizza assicurativa sull'immobile, rinnovata annualmente e per l'ultima volta nel giugno del 2011, intestata al proprietario. La si allega comunque precisando che è indicato per errore l'indirizzo di via Ghisellini n°25 anziché n°1, forse riportando il civico dell'indirizzo di residenza del proprietario. Giancarlo Minelli non possiede altri fabbricati in via Ghisellini, pertanto trattasi dei fabbricati in questione.

4. *Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)*

Preme sottolineare come nella disponibilità dell'azienda agricola allo stato di fatto (maggio 2012) erano posti immobili tipici della tradizione rurale locale. Per il particolare contesto normativo del Comune in cui si opera risulta improbabile che tali immobili possano essersi dotati nel tempo e che si dotino ora di un'immagine esteriore diversa da quella che ci è pervenuta, potendosi attingere solo dal patrimonio edilizio tipico le eventuali modificazioni proponibili rispetto lo stato preesistente. In merito alla tipologia edilizia a cui si fa riferimento infatti il Comune di Cento, all'interno delle zone agricole e delle relative sottozone, prevede regole compositive che vincolano fortemente la progettazione. In particolare, in riferimento agli edifici ad uso magazzino e di servizio, l'art.77 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G. prescrive che in merito alla "Tipologia insediativa vale quanto riportato all'art. 76 relativo alle abitazioni agricole". [...]"

- SI EVINCE LA NON RICEVIBILITÀ DELLE STESSE IN QUANTO:

1. Si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico in merito alla rettifica della perizia agronomica (redatta in data 23/06/2015 e fornita in fase di presentazione dell'istanza) avvenuta attraverso la documentazione integrativa (file "1-2-3-4-5-6 relazione") fornita in risposta all'integrazione della fase di merito.
2. Non risultano allegate alla domanda e/o alla perizia copie delle ricevute di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2012 o eventualmente in un'unica soluzione al momento della registrazione del contratto di affitto. Pertanto si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 09/02/2017. Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria.
3. Si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 09/02/2017. Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria.
4. Quanto dichiarato in riferimento alle "Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)" si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi specifici rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 09/02/2017. Si conferma, pertanto, quanto precedentemente valutato in istruttoria.

- E PERTANTO NON SONO EMERSI ELEMENTI ISTRUTTORI DIVERSI DA QUELLI GIÀ ESAMINATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 09/02/2017

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1** per le seguenti motivazioni:

- a) sono emerse incongruenze tali da ritenere non compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa (Art. 1 comma 3), requisito fondamentale per beneficiare della

concessione dei contributi; non sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 2 comma 2 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per il quale i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici". La documentazione prodotta non è tale da giustificare la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. La documentazione allegata contestualmente alla domanda di contributo e quella prodotta successivamente, in risposta alla richiesta di integrazione avanzata, non è tale da legittimare il layout produttivo dichiarato in perizia e da consentire una compiuta dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'azienda Minelli Paolo. Tale analisi viene confermata dalla scheda AeDES redatta in data 02/07/2012, dalla quale l'immobile risulta NON utilizzato. Non risulta agli atti nessun contraddittorio alla citata scheda AeDES.

Inoltre si rileva che:

- le aperture del fabbricato non sono idonee ad una movimentazione meccanizzata di merci e prodotti;
- il materiale posizionato all'interno dell'immobile come descritto nel layout produttivo è incoerente con una razionale attività produttiva agricola di un'impresa di queste dimensioni.

- b) In base all'Art.2 – Comma 2 dell'Ordinanza 36/2015, i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici". Lo stato di progetto è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola poiché la conformazione dell'edificio (es. caratterizzazione dei prospetti, pendenza della copertura, dimensione delle aperture ecc.) non consente di riconoscere una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.